

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e in particolare l’articolo 4, che prevede un apposito Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell’esercizio dei compiti del Presidente del Consiglio in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO, inoltre, l’articolo 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le strutture di cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati ed il numero massimo degli uffici e servizi in cui si articolano, restando l’organizzazione interna delle strutture stesse affidata alle determinazioni dei Ministri o Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il personale delle Regioni e delle Province autonome assegnato, ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181, all’Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta della suddetta Conferenza del 29 luglio 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016, che, sostituendo gli articoli 12 e 26, ha trasformato l’Ufficio per lo sport in Ufficio autonomo nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha incardinato presso il

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie le competenze precedentemente svolte dall'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 11 maggio 2012, recante “Organizzazione ed funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 25 luglio 2012, recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2016, con il quale l’On. Avv. Enrico Costa è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2016, con il quale all’On. Avv. Enrico Costa è stato conferito l’incarico per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2016, con il quale all’On. Avv. Enrico Costa sono state delegate le funzioni in materia di affari regionali e autonomie, nonché di famiglia;

RITENUTA la necessità, in considerazione delle modifiche e delle diverse attribuzioni derivanti dalla normativa sopracitata, di definire l’organizzazione interna del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Funzioni del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero l'Autorità politica delegata) si avvale per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e nell'esercizio di tali funzioni opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281.

Articolo 2

Ministro

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento ed esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo; definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente nelle materie oggetto di delega di funzioni.
2. Il Ministro può avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 3

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, esercita i poteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ministri 1° ottobre 2012, e all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.

2. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli atti di indirizzo politico e agli obiettivi strategici fissati dal Ministro; fornisce il necessario supporto al Ministro nell'esercizio di funzioni concernenti i rapporti con gli organi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, con le organizzazioni internazionali, con i Paesi europei ed extraeuropei in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e nelle altre materie oggetto della delega di funzioni; può assegnare agli uffici ulteriori competenze in relazione alle deleghe conferite al Ministro.

3. Il Capo del Dipartimento cura le attività di controllo gestionale, di predisposizione degli obiettivi nell'ambito della direttiva annuale del Ministro e di valutazione della dirigenza, nonché il coordinamento delle attività degli Uffici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

4. Il Capo del Dipartimento assolve le funzioni di Segretario della Conferenza Stato-Regioni e di Segretario della Conferenza Unificata.

5. Il Capo del Dipartimento coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale, assicurando il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse le attività istruttorie per la concessione dei patrocini a manifestazioni ed eventi.

6. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, ed a supporto delle pertinenti funzioni di coordinamento, opera il :

“Servizio per la gestione organizzativa e il personale”. Il Servizio cura, altresì, la gestione del personale e delle risorse strumentali del Dipartimento e della segreteria della Conferenza, anche a supporto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; provvede alla predisposizione di nomine, provvedimenti di incarico e contratti dirigenziali. Coordina le attività dell'archivio generale e di protocollo della corrispondenza; gestisce i servizi di carattere strumentale. Il Servizio provvede, inoltre, alle attività di gestione contabile, finanziaria e di bilancio nonché quelle contrattuali e di spesa degli Uffici, della segreteria della Conferenza e degli uffici di diretta collaborazione.

7. Il Capo del Dipartimento si avvale, inoltre, di una Segreteria tecnica, struttura di livello non dirigenziale, coordinata da un funzionario di elevata professionalità, con compiti istruttori, di ricerca giuridica e di supporto in relazione alle attività del Capo del

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Dipartimento nonché compiti di coordinamento e supporto alla gestione dei flussi documentali riferibili al Capo del Dipartimento

8. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario Generale, con i Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture di missione, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretariato Generale.

9. Per la trattazione di particolari questioni, il Capo del Dipartimento può, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°ottobre 2012, affidare incarichi specifici a singoli dirigenti e funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.

10. Su proposta del Capo del Dipartimento il Ministro può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento ad uno dei coordinatori degli Uffici del Dipartimento. In assenza del dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale, la direzione dell'Ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento a meno che il Ministro, sentito il Capo del Dipartimento, ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

Articolo 4

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro Uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di livello dirigenziale generale, e sedici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di livello dirigenziale non generale. Il Dipartimento si avvale altresì di un dirigente di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca, posto alle dipendenze del Coordinatore dell'Ufficio II.

2. Gli incarichi di coordinatore degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento sono conferiti in conformità all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:

- Ufficio I “Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali”;
- Ufficio II “Ufficio per le autonomie speciali e per l'esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regioni e delle Province autonome”;

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

- Ufficio III “Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”;
- Ufficio IV “Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione”.

Articolo 5

Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Il Capo del Dipartimento, nell'assicurare l'esercizio delle funzioni di segreteria della Conferenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del presente decreto, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza.
2. Il Capo del Dipartimento assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il tramite dell'Ufficio di coordinamento di cui al successivo articolo 8.
3. L'Ufficio e i servizi di cui al comma 1 svolgono l'istruttoria e lo studio dei provvedimenti all'esame delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata e ogni altra attività indicata dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016.
4. Il contingente di personale per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Conferenza è fissato in ottantasei unità delle quali, fino alla metà, appartenenti ai ruoli organici delle Regioni e delle Province autonome e per la restante parte del personale di cui all'art. 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

5. Al personale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, assegnato alla segreteria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si applica l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2010 (Rep. Atti n. 138/CSR). L'assegnazione presso i servizi della segreteria del personale appartenente ai ruoli organici delle Regioni e delle Province autonome è disposta previa valutazione delle esigenze di servizio da parte del Capo del Dipartimento.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Articolo 6

Ufficio I “Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali”

1. L’Ufficio predispone e gestisce strategie e programmi per le politiche urbane e della montagna, nonché per la modernizzazione istituzionale, organizzativa e informatica delle autonomie regionali e locali, sulla base di disposizioni di legge o di finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei, del Fondo Sviluppo e Coesione e di fondi tematici relativi ad aree svantaggiate, montagna e isole minori, assicurando gli adempimenti previsti dalle norme nazionali o dai Regolamenti dell’Unione Europea in materia; promuove, anche d’intesa con le altre Amministrazioni e Dipartimenti competenti, programmi di sviluppo locale; promuove e coordina le politiche urbane nazionali, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e con il Dipartimento per le politiche di coesione, contribuendo anche alle istruttorie delle trattazioni del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU); cura le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; assicura l’esercizio delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di attività internazionale delle Regioni e delle altre autonomie territoriali; garantisce la rappresentanza dei temi inerenti al governo locale e regionale e le relazioni fra livelli di governo presso le Istituzioni europee e internazionali, partecipando altresì al coordinamento e alla sorveglianza della politica regionale unitaria e alle politiche di coesione dell’Unione Europea.

2. L’Ufficio si articola nei seguenti tre servizi:

a. “Servizio per la modernizzazione istituzionale e organizzativa del sistema delle autonomie”

Il Servizio cura l’elaborazione e l’attuazione di strategie e programmi per il rafforzamento della capacità amministrativa, la modernizzazione istituzionale, organizzativa e tecnologica delle autonomie locali e regionali. In particolare, cura iniziative per la migliore implementazione dei processi di riforma delle autonomie territoriali, l’individuazione, promozione e diffusione di buone pratiche da esse adottate, la diffusione di modelli e prassi di innovazione organizzativa, tecnologica e operativa negli enti locali e nelle Regioni e Province autonome.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Il Servizio, in raccordo con i Ministeri e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri competenti, cura altresì le questioni relative ai servizi pubblici locali; assicura l'elaborazione, la gestione e il monitoraggio dei programmi di modernizzazione e capacitazione nella materia, finanziati con risorse dei Fondi Strutturali europei e nazionali; predispone raccolte di dati, analisi e studi generali e settoriali nella materia; elabora proposte e iniziative normative per la migliore regolazione del settore.

Ai fini di cui sopra, il Servizio assicura le attività di programmazione, gestione e monitoraggio previste dalle norme nazionali, o dai Regolamenti dell'Unione Europea in materia di utilizzo di fondi strutturali europei, e provvede ai rapporti con gli enti Beneficiari ed Attuatori, nonché agli adempimenti connessi all'utilizzo di altre tipologie di fondi destinati al Dipartimento nella materia.

Il Servizio, nelle materie di competenza, partecipa alle riunioni dei Comitati per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria dell'Unione Europea; partecipa agli incontri di partenariato, ai gruppi di coordinamento tecnico, ai comitati di sorveglianza e ai gruppi di lavoro relativi agli strumenti delle politiche di coesione e, per quanto concerne i profili di competenza del Dipartimento, lo rappresenta presso l'Unione Europea.

b. “Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla marginalità territoriale”.

Il Servizio cura l'elaborazione e l'attuazione di strategie e programmi volti ad assicurare l'efficacia delle politiche urbane, ed in specie di quelle metropolitane, nonché delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale, con particolare riguardo alle zone montane, alle isole minori, ai territori confinanti con le Regioni e Province ad autonomia speciale, assicurando l'elaborazione, la gestione e il monitoraggio di programmi di sostegno finanziario e di sviluppo locale, in coerenza con la strategia urbana-rurale dell'Unione Europea.

Elabora proposte, studi, e analisi sui temi urbani, in attuazione dell'Agenda urbana europea e nella prospettiva di adozione di una Agenda di politiche urbane nazionale. Assicura, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, supporto istruttorio al Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU).

Ai fini di cui sopra, il Servizio assicura le attività di programmazione, gestione e monitoraggio previste dalle norme nazionali, o dai Regolamenti comunitari in materia di utilizzo di Fondi Strutturali europei, e provvede ai rapporti con gli enti Beneficiari ed Attuatori, nonché agli adempimenti connessi all'utilizzo di altre tipologie di fondi destinati al Dipartimento nella materia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Il Servizio, nelle materie di competenza, partecipa alle riunioni dei Comitati per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria dell'Unione Europea; partecipa agli incontri di partenariato, ai gruppi di coordinamento tecnico, ai comitati di sorveglianza e ai gruppi di lavoro relativi agli strumenti delle politiche di coesione e, per quanto concerne i profili di competenza del Dipartimento, lo rappresenta presso l'Unione Europea.

Il Servizio provvede alle attività in materia di salvaguardia delle aree montane ed ai compiti conseguenti alla soppressione dell'Ente Italiano Montagna, curando in particolare: l'attività istruttoria relativa alla gestione delle partecipazioni azionarie trasmesse, l'attivazione delle convenzioni con i principali enti di ricerca italiani e la successiva attività di coordinamento e monitoraggio, la trasmissione di relazioni annuali, ai fini dell'elaborazione delle politiche della montagna, agli organi istituzionali competenti nel governo del territorio montano, e la prosecuzione dell'attività internazionale presso l'ISCAR (International scientific committee in the Alps) e l'EURAC (European Academy).

c. "Servizio per le attività internazionali del sistema delle autonomie territoriali"

Il Servizio assicura gli adempimenti connessi alle autorizzazioni allo svolgimento di attività internazionali delle Regioni e di atti di mero rilievo internazionale degli enti locali e provvede a garantire la raccolta e sistematizzazione delle informazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività internazionale di Regioni e autonomie territoriali.

Cura l'istruttoria degli atti di autorizzazione alla costituzione dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) e provvede alla tenuta del Registro nazionale dei GECT di cui all'articolo 46 della legge 7 luglio 2009 n. 88.

Assicura l'attuazione delle intese Stato-Regioni sull'attività internazionale delle autonomie regionali e locali, curando i lavori del relativo Tavolo tecnico permanente.

Il Servizio contribuisce all'elaborazione, gestione e monitoraggio dei programmi di supporto e coordinamento dell'attività estera delle Regioni, curandone gli eventuali aspetti amministrativi.

Il Servizio, in raccordo con il Dipartimento per le politiche europee, promuove il coordinamento della partecipazione di Regioni e autonomie territoriali alla formazione ed applicazione della normativa europea ed alle ulteriori attività connesse alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo al coordinamento dei contributi regionali ai documenti del semestre europeo; a tal fine rappresenta il Dipartimento nel Comitato tecnico di valutazione, costituito nel Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), e nel Comitato interministeriale per la lotta alle frodi comunitarie (COLAF).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Il Servizio cura la partecipazione in comitati, organismi e gruppi di lavoro di organizzazioni internazionali in materia di democrazia e governo locale e regionale e di politiche urbane e di sviluppo locale, con particolare riguardo all'attività dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e partecipa a incontri a livello europeo e internazionale nelle materie di competenza del Dipartimento.

Il Servizio coadiuva gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nello svolgimento delle attività di rilievo internazionale degli organi politici nelle materie di competenza del Dipartimento. Fornisce assistenza e supporto in occasione di visite di delegazioni internazionali, nelle materie di competenza del Dipartimento.

Articolo 7

Ufficio II “Ufficio per le autonomie speciali e per l'esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regioni e delle Province autonome”

1. L'Ufficio svolge le attività di supporto all'esercizio della funzione consultiva e normativa di natura sub-costituzionale delle Commissioni paritetiche per la predisposizione degli schemi di norme di attuazione degli statuti speciali delle Regioni ad autonomia differenziata, curando altresì l'istruttoria relativa all'elaborazione di detti schemi normativi; provvede, inoltre, a compiti di segreteria amministrativa alla attività delle Commissioni paritetiche.

Provvede all'esame ed alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome, sottoposte alla valutazione del Governo ai sensi degli articoli 127 e 123 della Costituzione, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale ed europea vigente in materia.

Svolge procedure di concertazione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con l'obiettivo di evitare il ricorso alla Corte Costituzionale e, conseguentemente, di ridurre il contenzioso costituzionale.

Cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato a seguito della deliberazione di impugnativa delle leggi regionali approvata dal Consiglio dei Ministri, dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Convoca e coordina, su richiesta delle regioni e delle Province autonome, ed in applicazione del principio di leale collaborazione, apposite riunioni tecniche con le amministrazioni

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

interessate per l'esame in via preventiva dei progetti di legge (anche di riforma di leggi precedentemente impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione).

Fornisce supporto alle eventuali iniziative all'introduzione di un modello di regionalismo differenziato, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo della Costituzione.

Provvede a predisporre, per la necessaria valutazione del Governo, eventuali rinunce alle impugnative a seguito di modifiche legislative regionali o provinciali ovvero a seguito del mutato quadro normativo statale e giurisprudenziale.

Provvede, altresì, a svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 235/2012, l'attività istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di sospensione dalla carica dei Presidenti delle Regioni, consiglieri e assessori regionali che hanno riportato condanne o sono stati sottoposti alle misure coercitive della libertà personale previste dal codice di procedure penale; cura l'attività riguardante lo svolgimento del relativo contenzioso giurisdizionale.

L'Ufficio, inoltre, gestisce la banca dati contenente la documentazione relativa all'esame di legittimità delle leggi regionali e delle Province autonome e provvede al monitoraggio delle pronunce della Corte Costituzionale.

2. E' istituita presso l'Ufficio una segreteria tecnica che opera alle dirette dipendenze del Coordinatore dell'Ufficio. La predetta struttura, di livello non dirigenziale, è coordinata da un funzionario di elevata professionalità e dotato di specifiche esperienze nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio. Svolge, sulla base delle indicazioni del Coordinatore dell'Ufficio, compiti istruttori e di supporto riguardanti particolari materie o specifiche leggi delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dei compiti relativi all'esame del Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale ed europea vigente in materia.

3. Il Coordinatore dell'Ufficio si avvale altresì di un dirigente di seconda fascia in posizione di staff, con compiti di consulenza, studio e ricerca.

4. L'Ufficio si articola nei seguenti quattro servizi:

a. "Servizio per le politiche economiche e finanziarie".

Il Servizio provvede all'esame ed alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome nella materia economico-finanziaria poste all'esame del Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale ed europea vigente in materia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Al Servizio compete la valutazione di costituzionalità della legislazione regionale e provinciale in materia di entrate e di spesa, di competenza e di cassa, nonché di finanza pubblica vigilando, in particolare, sul rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci, del principio di coordinamento della finanza pubblica, dell'obbligo di copertura finanziaria (art. 81 della Costituzione), del sistema tributario e contabile.

b. “Servizio per le politiche infrastrutturali”.

Il Servizio provvede all'esame ed alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome nelle materie afferenti alle politiche del territorio ed in quelle relative al settore economico- produttivo, poste all'esame del Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale ed europea vigente in materia.

Al Servizio compete, in particolare, la valutazione di costituzionalità della legislazione regionale e provinciale in materia di ambiente e paesaggio, governo del territorio, contratti pubblici, energia, industria, servizi pubblici di rilevanza economica, urbanistica, edilizia, trasporti, commercio, turismo, agricoltura, artigianato.

c. “Servizio per le politiche ordinamentali e gli statuti”.

Il Servizio provvede all'esame ed alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e Province autonome nonché degli statuti regionali posti all'esame del Governo ai sensi degli articoli 123 e 127 della Costituzione sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale ed europea vigente in materia.

Al Servizio compete, in particolare, il controllo di costituzionalità delle leggi regionali e provinciali in materia di ordinamento delle Regioni e delle Province autonome e dei rispettivi enti, impiego pubblico regionale, ordinamento degli enti locali, statuti e leggi elettorali.

Provvede, altresì, a svolgere l'attività istruttoria relativa alla predisposizione e redazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di sospensione dalla carica dei Presidenti delle Regioni, consiglieri e assessori regionali, ai sensi del decreto legislativo n. 235/2012. Cura altresì il relativo contenzioso giurisdizionale, in stretto raccordo con le Avvocature Distrettuali dello Stato.

d. “Servizio per le politiche socio-sanitarie e culturali”.

Il Servizio provvede all'esame ed alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome in materia socio-sanitaria e culturale poste all'esame del Governo

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale ed europea vigente in materia.

Al Servizio compete, in particolare, il controllo di costituzionalità delle leggi emanate dalle Regioni e dalle Province autonome nelle materie riguardanti la tutela della salute e del lavoro, i servizi sociali, l'istruzione, la ricerca scientifica e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Nell'esame delle leggi in materia sanitaria emanate dalle Regioni che versano in una situazione di disavanzi nel settore sanitario e che hanno stipulato un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, il Servizio verifica la compatibilità delle previsioni normative regionali con gli impegni derivanti dal menzionato accordo e dal relativo Piano di rientro.

Articolo 8

Ufficio III “Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”

1. L'Ufficio coordina l'attività istruttoria e lo studio dei provvedimenti all'esame delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata e ed ogni altra attività necessaria per il miglior raccordo tra le amministrazioni statali, regionali e locali, secondo le direttive del Capo del Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto.

2. Alle dirette dipendenze del Coordinatore dell'Ufficio opera una segreteria tecnica, quale struttura di livello non dirigenziale, con compiti di supporto istruttorio alla Conferenza. In particolare, la segreteria tecnica svolge le seguenti attività:

- a) adempimenti connessi con l'organizzazione delle sedute delle Conferenze Stato-Regioni ed Unificata;
- b) protocollo e archiviazione della corrispondenza;
- c) supporto per la gestione dei sistemi informativi e le attività di monitoraggio.

3. L'Ufficio si articola nei seguenti cinque servizi, che svolgono attività istruttoria nei settori così ripartiti:

- a. **“Servizio Riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali”**
- b. **“Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali”**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

- c. **“Servizio Attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica”**
- d. **“Servizio Ambiente, territorio, istruzione e ricerca”**
- e. **“Servizio Politiche agricole e forestali”**.

Articolo 9

Ufficio IV “Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione “

1. L'Ufficio partecipa alle attività di coordinamento per l'attuazione delle riforme in materia di autonomie locali, assicurando il necessario supporto tecnico-giuridico, con compiti di studio, approfondimenti tematici e risposta a quesiti specifici; cura il procedimento di ripartizione e assegnazione dei fondi finalizzati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, nonché il monitoraggio degli interventi in materia; cura le attività connesse all'attuazione del federalismo amministrativo, con riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie, cura gli adempimenti connessi all'esercizio dei poteri e dei rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza delle regioni.

Cura l'istruttoria relativa agli atti di sindacato ispettivo posti all'attenzione del Ministro, in raccordo con l'Ufficio legislativo del Ministro.

Cura i dossier relativi alle procedure di infrazione alla normativa dell'Unione Europea riguardanti Regioni e autonomie territoriali, in raccordo con il Dipartimento per le politiche europee.

Cura, altresì, la gestione del contenzioso ordinario, amministrativo e straordinario al Capo dello Stato, nelle materie di competenza del Dipartimento.

Partecipa, per quanto di competenza del Dipartimento, alle iniziative e attività in materia di programmazione e controllo della spesa in materia sanitaria.

All'Ufficio sono attribuiti i compiti in materia di comunicazione ed informazione istituzionale del Dipartimento e delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata, ivi comprese le attività in materia di trasparenza.

2. L'Ufficio si articola in tre servizi:

- a. **“Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche”**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Il Servizio cura l'attuazione della normativa riguardante le autonomie locali (enti di area vasta, città metropolitane e comuni).

Il Servizio, inoltre, assicura il supporto tecnico per l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite alle autonomie locali e per la migliore utilizzazione delle risorse assegnate. Assicura l'attività di supporto giuridico, predisponendo pareri ed elaborando studi nella materia delle autonomie locali.

Il Servizio svolge l'attività istruttoria relativa all'esercizio dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza da parte delle Regioni, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo.

Cura i provvedimenti di attuazione, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, delle disposizioni costituzionali in materia di città metropolitane, e di forme associative dei comuni.

Il Servizio svolge le attività istruttorie inerenti all'attuazione o riformulazione e aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il Servizio provvede alla ripartizione dei fondi previsti dalla legge n. 482 del 1999, articoli 9 e 15, destinati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, con particolare riferimento all'uso della lingua nella pubblica amministrazione; assicura la convocazione e le attività di supporto e coordinamento della Commissione e del Comitato tecnico, con la realizzazione di studi e approfondimenti su specifiche problematiche. Cura il monitoraggio sugli interventi coordinando le Regioni anche attraverso tavoli tecnici. Cura in generale i rapporti con tutte le minoranze linguistiche storiche e con il Consiglio d'Europa in coordinamento con le altre amministrazioni interessate.

b. “Servizio per gli affari giuridici e il contenzioso”

Il Servizio cura l'istruttoria e coordina l'acquisizione degli elementi relativi agli atti di sindacato ispettivo posti all'attenzione del Ministro, in raccordo con l'Ufficio legislativo del Ministro.

Cura le attività istruttorie relative al contenzioso ordinario, amministrativo e straordinario al Capo dello Stato, nelle materie di competenza del Dipartimento. Svolge approfondimenti giuridici e predispone appunti su specifici quesiti posti all'attenzione del Ministro.

In raccordo con gli altri Uffici del Dipartimento e coordinandosi con il Dipartimento per le politiche europee, cura i dossier relativi a procedure d'infrazione alle normative dell'Unione Europea che riguardino la competenza delle Regioni e delle altre autonomie territoriali.

Il Servizio interviene, per quanto di competenza del Dipartimento, nelle iniziative in materia di programmazione e controllo della spesa in materia sanitaria, assicurando, in particolare,

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

la partecipazione al Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali relativi alla spesa sanitaria ed ai Piani di rientro dal disavanzo sanitario nonché al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso il Ministero della salute e la partecipazione del Dipartimento nell'ambito degli adempimenti connessi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo in materia sanitaria. In tale materia si raccorda, oltre che con le altre Amministrazioni competenti, anche con l'attività della Struttura tecnica di monitoraggio paritetica (STEM), e con l'Ufficio II in tema di controllo di legittimità della legislazione regionale sanitaria.

c. “Servizio per la comunicazione ”

Il Servizio elabora, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento e le strutture competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di comunicazione interna, esterna ed interistituzionale e produce, coordina e monitora il Piano di comunicazione annuale; supporta le attività di relazioni interne ed esterne del Dipartimento.

Il Servizio gestisce la rassegna stampa sui temi di competenza del Dipartimento, raccordandosi con l'ufficio stampa del Ministro; coordina la comunicazione integrata delle attività, dei servizi e dei progetti promossi in Italia e all'estero dal Dipartimento anche in collaborazione con enti, imprese, associazioni, altre amministrazioni; cura le attività relative all'Ufficio Relazioni con il Pubblico in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria; progetta, realizza, monitora e gestisce strumenti e attività di comunicazione interna; progetta e aggiorna il sito web istituzionale del Dipartimento e delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata; cura la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni sui suddetti siti, ivi comprese quelle in materia di trasparenza; collabora alla progettazione e gestione degli spazi web realizzati dal Dipartimento e delle pagine web dedicate al Dipartimento sul sito istituzionale del Governo italiano e su altri siti istituzionali, garantendone la gestione coordinata e gli aspetti redazionali; elabora, realizza, diffonde i servizi e prodotti redazionali, editoriali e multimediali del Dipartimento.

Il Servizio, altresì, progetta e gestisce campagne di comunicazione, e partecipa all'organizzazione di eventi, mostre, convegni, iniziative utili alla diffusione delle attività del Dipartimento per gli aspetti relativi alla comunicazione istituzionale; partecipa alla progettazione, realizzazione, diffusione di indagini sulla qualità dei servizi.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal 31 ottobre 2016.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati i decreti del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport dell' 11 maggio 2012 e del 25 luglio 2012, citati in premessa, nonché ogni altra disposizione organizzativa incompatibile.

Il presente decreto è inviato all'esame dei competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 SET. 2016

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
On. le Avv. Enrico Costa

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Ufficio del Bilancio e per il riscontro
di regolarità amministrativo –contabile

Visto e annotato al n. 1838/2016

Roma 7/9/ 2016

Il Revisore

Il Dirigente

Corte dei Conti

Ufficio Controllo atti P.C.M.

Reg. ne prev. N. 2656

26 sett 2016

IL MAGISTRATO